

IVA : art. 54bis ed avvisi bonari su liquidazioni trimestrali

L'agenzia dell'entrate invia segnalazioni di irregolarità per i versamenti trimestrali. Bypassate le norme sul ravvedimento dei versamenti iva omessi per effetto dell'art. 54bis

La trasmissione delle **comunicazioni trimestrali Iva (L.I.P.E.)**, è uno dei nuovi adempimenti fiscali che l'agenzia dell'entrate ha istituito a partire dal 2017. L'obbligo è stato introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 e prevede che il contribuente, in proprio o tramite intermediario, trasmetta telematicamente i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento. Quella della liquidazione iva è un'operazione periodica, mensile o trimestrale, ormai consolidata e potremmo dire "abitudinaria" per ciascun imprenditore (ad eccezione dei soggetti in regime forfettario o in altri regime di esclusione). Ciò che invece rappresenta la novità è invece l'invio di tali dati all'agenzia dell'entrate. Dopo le polemiche che hanno accompagnato il primo invio del nuovo adempimento per i continui problemi tecnici della piattaforma telematica, la trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA stupiscono nuovamente rivelando quella che è probabilmente la loro vera natura : un sistema per forzare l'incasso del debito iva.

Liquidazioni Iva (L.I.P.E.) : arrivano le segnalazioni di irregolarità

È di questi giorni infatti la notizia che numerosi contribuenti stiano ricevendo una comunicazione dall'agenzia

dell'entrate con il quale si richiede il pagamento dell'importo comunicato e non pagato, con l'aggiunta di sanzione al 10%, entro 30 giorni. Trascorso tale termine l'importo sarà soggetto ad una sanzione non più del 10% ma bensì del 30% con annessa iscrizione a ruolo.

In verità l'agenzia dell'entrate ai contribuenti, che non avevano saldato il proprio debito risultante dalla trasmissione delle comunicazioni trimestrali iva, per il primo trimestre, aveva già inviato nel mese di luglio un invito a saldare.

Rientrava tuttavia tra le operazioni note come compliance, ossia un invito a sanare proprio le irregolarità nel tramite del ravvedimento operoso. Una comunicazione già di suo poco chiara se si considera che l'istituto del ravvedimento operoso per il debito iva è da sempre valido sino all'invio della relativa dichiarazione IVA annuale (per altro dal 2017 anticipata al mese di febbraio e non più inserita insieme al modello Unico in scadenza alla fine di settembre) e che lo stesso debito confluisce poi nel saldo iva. Le comunicazioni di questi giorni invece sono tutto tranne che un invito.

La comunicazione è inoltrata a mezzo PEC e impone (vi è scritto chiaramente che "non è impugnabile"), salvo versamento già effettuato e non recepito, come abbiamo scritto che il pagamento sia effettuato entro 30 giorni per poter usufruire di una sanzione del 10% (1/3 del 30% art. 13 Dlgs 471/97) e per non incorrere, in caso contrario, in una maggiore sanzione al 30% e conseguente iscrizione a ruolo. È consentito, come per le comunicazioni ai sensi ex art. 36 bis, di rateizzare la somma sebbene al momento il sistema automatico messo a disposizione dall'agenzia dell'entrate (**qui il link**) non lo consenta. Alle sanzioni vanno aggiunti gli interessi il cui tasso è prossimo al valore del 1.6% e quindi non più rapportati agli effettivi giorni di ritardo come normalmente previsto in caso di comunicazione ex art. 36 bis.

In un caso analizzato ad un importo non pagato di circa 8.500€ sono stati infatti aggiunti interessi per circa € 137. Tenuto

conto che dal sorgere del debito, 16 maggio 2017, alla data di notifica, 28 settembre 2017, sono trascorsi 141 giorni gli interessi sarebbero stati nettamente inferiori. Lo stesso dicasi in caso di ravvedimento operoso.

Art. 54bis comma 2 bis : questo sconosciuto ...

L'aspetto più significativo di tali comunicazioni è sicuramente l'impossibilità per il contribuente di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 Dlgs 472/97 a seguito della formale messa in conoscenza di "altre attività amministrative" da parte dell'Agenzia dell'entrate. Ma è davvero così? È questo il motivo per cui l'Agenzia dell'entrate per un ritardo di circa 4 mesi impone una riscossione anticipata applicando inoltre un costo così esoso? La pretesa erariale, è indicato, viene avvalorata sulla base dell'**art. 54bis** comma 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che recita: << Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405>>

Art.54 bis: se vi e' pericolo per la riscossione ...

Vi è quindi pericolo per la riscossione in un ritardo di 4 mesi da parte dei contribuenti? La risposta è sicuramente "NO" ed infatti non è con queste motivazioni che il contribuente viene "invitato" a versare quanto dichiarato nelle

comunicazioni trimestrali Iva. Occorre risalire all'art. 21bis DL 78/2010 modificato con decreto legge 193 dell'ottobre 2016 e riportante, *in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*, al termine del comma 2 punto 5 conclude con: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste" Il pericolo per la riscossione quindi, in caso di iva, si ravvisa **indipendentemente dalle reali condizioni di pericolo** in forza di una deroga formalmente espressa.

Art. 54bis : crisi di liquidità ...

La richiesta di saldo delle liquidazioni iva, grazie all'applicazione dell'**art. 54bis 2 comma bis**, crea sicuramente un'ulteriore difficoltà ad un sistema imprenditoriale già in crisi di liquidità e di carente supporto finanziario dal sistema bancario. Frequente infatti è il caso di imprenditori che spinti da difficoltà finanziarie preferiscono utilizzare i pochi fondi per il pagamento di stipendi o dei fornitori per garantire il normale svolgimento delle attività. Un espediente che sicuramente può arrivare ad assumere natura non legale (a proposito di segreti ...) ma che se abbinato al ravvedimento operoso rappresenta una leva finanziaria non di poco conto considerato il costo del denaro e le difficoltà nell'avere liquidità dai canali bancari. Numerose sono le voci, di professionisti e non, che indicano nella non comunicazione dei dati della liquidazione iva un modo per risparmiare o quantomeno differire il momento del saldo. Calcolando infatti la possibilità di pagare una sanzione per tardiva comunicazione ed abbinando il tutto al ravvedimento operoso, che di fatto non sarebbe precluso, è possibile risparmiare anche oltre il 50%. Il pressing dello stato sull'iva è certamente da associare alle richieste finanziarie e di quadratura dei conti pubblici avanzate dalla Comunità Europea. È notizia recente che secondo l'ultimo rapporto della Commissione Ue, il gap tra il gettito Iva prevedibile e quello

realmente incassato è stato di 35 miliardi di euro nel 2015, il più alto di tutta la Ue in valore assoluto. Questa misura quindi, insieme a quelle precedenti dello split payment ed al reverse charge su computer e tablet, mira ad incrementare il gettito IVA dello stato ed a contrastare le frodi in tale ambito. A questo si aggiunge l'importanza per lo stato di inserire nel bilancio 2017 quanti più crediti accertati.

Un comportamento che molti addetti ai lavori sottolineano non essere consentito a parti invertite.

Unica consolazione resta la considerazione che sebbene la liquidazione dell'iva trimestrale non possa essere, in questo modo, soggetta a ravvedimento può tuttavia essere rateizzata.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la nostra pagina facebook ai tuoi preferiti ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto

Proroga Spesometro 2016 : atto dovuto dall'agenzia dell'entrate

Proroga Spesometro : l'agenzia dell'entrate tramite il suo sito ha comunicato ciò che di fatto è una proroga per lo spesometro (scarica qui il documento). Nel comunicato stampa infatti si rappresenta la possibilità per i soggetti ad iva mensile, quindi con scadenza originaria per l'invio fissata al 10 aprile (ricadente in giorno festivo e quindi valevole sino al giorno successivo 11 aprile), di effettuare l'invio entro il 20 aprile scadenza originariamente riservata ai soggetti

con iva trimestrale.

Spesometro : tutte le istruzioni e le novità

Proroga Spesometro come atto riparatorio

Il mini reinvio o proroga ha un'unica motivazione : i disagi arrecati dalle variazioni e novità introdotte dall'agenzia dell'entrate per l'accesso alla posizione Fisconline (qui il nostro articolo). Le modifiche alle credenziali richieste, ossia l'**inserimento combinato di password e Pin**, per l'accesso al servizio telematico ha coinvolto ovviamente anche l'applicazione Entratel richiedendo degli aggiornamenti tecnici che hanno determinato dei malfunzionamenti e quindi problemi per gli invii.

Questa proroga spesometro è quindi di fatto un'ammissione di colpa dell'agenzia dell'entrate nonchè una sorta di intervento riparatorio perdipiù tardivo.

Proroga Spesometro : ennesimo reinvio dell'ultimo minuto

Con il comunicato del giorno 8 aprile l'Agenzia dell'Entrata ha realizzato l'ennesimo reinvio dell'ultimo minuto di un adempimento fiscale, confermando la sua difficoltà nel soddisfare le esigenze e le aspettative degli operatori economici e fiscali. La proroga Spesometro arriva a due giorni dalla scadenza laddove moltissimi professionisti han già effettuato gli invii venendo quindi a capo dei problemi e dei disagi arrecati dai malfunzionamenti tecnici alla base del provvedimento (in corso di pubblicazione). Arriva inoltre

nella serata del venerdì precedente la scadenza che ricade di lunedì, in tempo per salvare il fine settimana ai professionisti e quindi alle loro famiglie.

Un atto davvero magnanimo indubbiamente

Ciò che stupisce è la continuità con cui l'Agenzia riesca ad arrivare sempre in ritardo laddove sarebbe richiesta lungimiranza e precisione. Con queste scelte si ritiene che non si risolvano i problemi degli operatori ma anzi se ne generino altri.

Non sarebbe meglio riflettere su come un'errata programmazione degli interventi di manutenzione degli strumenti telematici abbia arrecato simili disagi? Era prevedibile che un simile intervento a ridosso della scadenza di un adempimento così importante potesse presentare problemi e quindi intoppi nelle procedure.

La sensazione è che si navighi a vista, stabilendo scadenze e adempimenti senza una vera programmazione e riflessione sull'ottimizzazione delle risorse riversando al tempo stesso tutto il peso del lavoro sulle spalle degli operatori economici.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la nostra pagina facebook ai tuoi preferiti ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto

Spesometro 2016 : istruzioni e novità

Lo spesometro, detto anche “Comunicazione Polivalente”, è uno strumento attraverso il quale i contribuenti hanno l'obbligo di comunicare al fisco le **operazioni rilevanti ai fini IVA**

compiute nel 2015

L'obbligo fu introdotto tramite l'articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) e prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione di tutte le operazioni documentate da fattura di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oppure di 3.600 euro, comprensivi d'Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, e quindi anche per le operazioni 2015, la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura

Di fatto l'agenzia dell'entrate richiede l'inoltro di quelli che sono, in maniera "selettiva", l'elenco dei clienti e fornitori dei singoli operatori economici al fine di effettuare una verifica incrociando i dati tra loro.

Spesometro 2016: invio e scadenze ... e proroghe

Lo spesometro va inoltrato telematicamente utilizzando il modello di

Comunicazione

Polivalente tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia mette a

disposizione anche il software utile alla compilazione del documento ed a tale scopo è importante avere attivato la propria posizione Fisconline per la quale vi rimandiamo alla nostra guida che potete trovare a questo link.

Benvenuto in Modello di Comunicazione Polivalente

Per iniziare a compilare un documento sarà necessario attivare la prima voce di menu 'File', in alto a sinistra, e selezionare la prima voce nella lista 'Nuova'.

Il software ufficiale è utilizzabile anche per altri adempimenti quali la trasmissione dati Black List ed è possibile scaricarlo gratuitamente a questo link :
Comunicazione Polivamente

Per l'anno in corso le scadenze sono le seguenti:

- **11 aprile per i contribuenti che liquidano l'IVA mensilmente**
- **20 aprile per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente**
- **2 maggio per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro pagati con bancomat o carte di credito.**

Con un comunicato stampa pubblicato nella sera del 8 aprile l'agenzia dell'entrate ha anticipato che, con un provvedimento in corso di pubblicazione, per gli invii in scadenza il giorno 11 aprile è disposta una mini proroga cui potete leggere qui il nostro articolo

Novità 2016: chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione dello Spesometro e quali sono quelli esclusi

Novità per la scadenza 2016 è l'estensione dell'obbligo all'invio anche gli **Enti Locali, la Pubblica Amministrazione, le Regioni e i Comuni.**

Oltre ad essi il numero e la tipologia di soggetti obbligati è ampio e numeroso e sono:

- Società di persone;
- Società di fatto che esercitano attività commerciale;
- Società di capitali;
- Società consortili;

- Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali;
- Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata;
- Imprese familiari ed aziende coniugali;
- Imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.c.;
- Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;
- Società estere rappresentate in Italia;
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA;
- Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
- Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive;
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi;

Ad essere **esclusi dall'obbligo di invio dello spesometro** sono i contribuenti operanti nel regime dei minimi e nel regime forfettario oltre ai non residenti con stabile organizzazione in Italia. Con apposito comunicato (che è possibile leggere qui) l'agenzia dell'entrate ha definito l'esonero dall'obbligo di invio dello spesometro 2016 per Pubblica Amministrazione, commercianti e tour operator **sotto i 3.000 euro senza IVA.**

Per le P.A. si tratta di un rinnovo dell'esclusione già definita per l'anno 2015 e la motivazione è data sempre dalla necessità di non gravare le PA di ulteriori incombenze essendo impegnate in procedure di adeguamento delle infrastrutture informatiche e delle procedure interne in particolare per la fatturazione elettronica e split payment

Le operazioni che vanno comunicate nello spesometro

- Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA – clienti;
- Operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta;
- Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA – consumatori finali, imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- Operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE;
- Operazioni in reverse charge per le quali non è stata addebitata IVA in fattura;
- Operazioni soggette a split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario;

Le operazioni escluse dallo spesometro:

- Importazioni;
- Esportazioni;
- Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- Operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, **il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate**;
- Operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;

- Operazioni fuori campo IVA;
- Operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana;
- Operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera);
- Operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS).

Spesometro e Redditometro: quali sono le differenze

Lo **spesometro** è uno strumento che viene utilizzato per la lotta all'evasione fiscale e di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Il **redditometro** è invece uno strumento che viene utilizzato per confrontare il reddito dichiarato da un contribuente rispetto a quello stimato e ipotizzato dal Governo. La finalità è dunque simile e la differenza è sulla natura dei soggetti coinvolti. Lo spesometro è infatti rivolto ai soggetti iva quindi ditte, società, enti o professionisti, mentre nel caso del redditometro lo stato si rivolge ai singoli cittadini. Diversa è conseguentemente anche la natura delle informazioni richieste laddove nel caso dello spesometro vengono richieste informazioni di natura "contabile"

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la nostra pagina facebook ai tuoi preferiti ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto

Modello 730-2016 : guida alle principali novità

Il **Modello 730 2016** è stato ufficialmente pubblicato con il provvedimento del 15 gennaio 2016 dell'Agenzia delle Entrate che l'ha reso disponibile sul proprio sito insieme alle relative istruzioni ministeriali.

In questa nostra piccola guida, la prima di tre, individueremo e analizzeremo le principali modifiche nonché novità apportate al **modello 730 2016 redditi 2015** che riguardano in prima battuta:

- il quadro B “Redditi dei fabbricati e altri dati”, Sezione II;
- il quadro C “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, Sezione I e V;
- il quadro E “Oneri e Spese”, Sezione II;
- il quadro G “Crediti d'imposta”, Sezione VII e nuova Sezione VIII;
- l'introduzione del quadro K “Comunicazione dell'Amministratore di condominio”;
- l'inserimento nel quadro G del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole (c.d. “school bonus”)

Modello 730 2016 : NOVITÀ DEL QUADRO B

Il modello 730 2016 al quadro B, dedicato ai “redditi dei fabbricati e altri dati”, alla sezione II è stata introdotta una nuova colonna, la n° 7, denominata “Codice identificativo del contratto”.

Questa è finalizzata ad accogliere il codice di identificazione del contratto di locazione reperibile nel modulo di richiesta di registrazione del contratto o nella ricevuta di registrazione telematica. Nel caso in cui non

fosse disponibile è possibile fare riferimento a quanto indicato nella Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014.

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE										
N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO NUMERO E SOTTONUMERO		CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	Contratti non superiori 30 gg	Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU	Stato di emergenza	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B11										

modello 730 2016 dettaglio rigo B11

Modello 730 2016 : SPARISCE LA DETASSAZIONE SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Al quadro C il modello 730 presenta due modifiche relative al rigo C4 "Somme per incremento della produttività" ed al rigo C14 "Bonus IRPEF";

A seguito della mancata proroga della detassazione sui premi di produttività il rigo C4, e con esso tutti i righi connessi all'agevolazione, sono stati eliminati. L'agevolazione, introdotta dal D.L. n. 93/2008 e prorogata più volte fino al 2014, prevedeva una tassazione con aliquota del 10% per le somme da incremento di produttività. Dal 2015 quindi le stesse concorreranno a formare il reddito complessivo con tassazione ordinaria.

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										Casi particolari
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016)		Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016)		Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2016)
C1				C2				C3		
		,00				,00				,00
C5 PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2016)							1	Lavoro dipendente	2	Pensione

Modello 730 2016 dettaglio quadro C

Per il "Bonus Irpef" rileviamo unicamente delle variazioni strutturali del modello. Sono state inserite tre nuove colonne per riportare i dati necessari a rappresentare, nelle sue diverse componenti, il reddito da considerare ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF:

- colonna 3 “Tipologia esenzione”, in cui dovrà essere riportato il codice identificativo del tipo di esenzione applicata, reperibile nella CU 2016;
- colonna 4 “Parte di reddito esente”, dove riportare la quota di reddito esente (80%- 70% o 90%) che dovrà essere considerata in aggiunta ai redditi tassati per la spettanza del bonus IRPEF,
- colonna 5 “Quota TFR”. In tale campo dovrà essere riportato l’ammontare delle quote di TFR erogate mensilmente in busta paga, assoggettato a tassazione ordinaria ed indicato nella CU 2016; tale quota dovrà decurtare il reddito complessivo ai fini del bonus.

SEZIONE V - BONUS IRPEF							
C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2016)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2016)	TIPOLOGIA ESENZIONE	PARTE REDDITO ESENTE	QUOTA TFR		

Modello 730 2016 dettaglio rigo c14

Nelle successive guide approfondiremo le seguenti novità del nuovo modello 730 2016:

GUIDA 2

- il quadro E “Oneri e Spese”, Sezione II;
- il quadro G “Crediti d’imposta”, Sezione VII e nuova Sezione VIII;

GUIDA 3

- l’introduzione del quadro K “Comunicazione dell’Amministratore di condominio”;
- l’inserimento nel quadro G del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole (c.d. “school bonus”)

Premio autoliquidazione e sue riduzioni **Inail:**

Il premio **Inail** viene determinato **entro il 16 febbraio** tramite il processo dell'autoliquidazione. L'obbligo del versamento ricade su ciascun datore, nonché artigiano senza dipendenti, di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria **Inail** contro gli infortuni sul lavoro.

Il premio è strutturato in due componenti

- **premio Inail** di regolazione anno precedente (nel caso del prossimo febbraio sarà interessato quindi il 2015)
- **premio Inail** rata anno in corso (nel nostro esempio quindi il 2016)

Nella sua determinazione occorre tenere conto di quanto previsto dalla normativa in merito all'applicazione di riduzione.

La legge n. 147/2013 individua la riduzione del **Premio Inail** e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite massimo di € 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e € 1.200 milioni di euro per l'anno 2016.

La misura della riduzione, applicabile ai premi ordinari delle polizze dipendenti e anche ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, è pari al:

- 15,38% per il premio di regolazione 2015
- 16,61% per il premio di rata 2016

Riduzione Premio Inail per imprese

Artigiane:

Anche per le imprese Artigiane è prevista una riduzione del premio con effetto dal 1° gennaio 2008, solo per il premio dovuto a titolo di regolazione.

1) Regolazione 2015 Imprese Artigiane

Hanno diritto alla riduzione tutte le imprese che:

- siano in regola con gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008);
- non abbiano registrato infortuni nel biennio 2013-2014;
- che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2014, inviata entro il 2 marzo 2015

2) Regolazione 2016 imprese Artigiane

La riduzione per l'autoliquidazione 2016/2017 è subordinata alla presentazione della sola domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2015 da presentare entro il 29 febbraio 2016.

Riduzione Premio Inail per imprese edili

La riduzione contributiva edilizia è uno sconto sui contributi dovuti. Nel settore dell'edilizia per l'anno 2015 tale sgravio si conferma pari all'11,50%.

La riduzione contributiva si applica ai:

- datori di lavoro con operai occupati 40 ore a settimana;
- società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, in regola nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;

La riduzione viene sospesa per 5 anni nel caso in cui il

datore di lavoro sia stato condannato per violazione della normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, Non sono attività edili in senso stretto e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di:

- impianti elettrici e idraulici;
- ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Per richiedere la riduzione occorre compilare il “**modello autocertificazione sconto edile**” per attestare l’assenza delle condanne suddette entro **il 29 febbraio 2016**.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni sull’Inail ed in particolare per approfondire i vari aspetti inerenti la procedura da seguire in caso di infortunio sul lavoro, vi consiglio di leggere questa guida.